

CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO®

Gli indicatori di anomalia antiriciclaggio e l'obbligo di Segnalazione di Operazione Sospetta



Tutti i diritti sono riservati.

Questo materiale didattico è ad uso personale ed esclusivo del percorso di formazione di Veda Srl ed è coperto da copyright.

Il diritto di autore si estende ad ogni indicazione contenuta nel documento compreso le indicazioni grafiche i colori e la disposizione dei testi e delle rappresentazioni schematiche e riepilogative.

È severamente vietata qualsiasi ulteriore utilizzazione, totale o parziale, del materiale didattico, inclusa la riproduzione, la rielaborazione, la diffusione e la distribuzione dei contenuti stessi mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, tra cui piattaforme tecnologiche, supporti o reti telematiche, fatta salva espressa autorizzazione da parte dell'Autore.

Qualsiasi utilizzo improprio è sanzionato dalle leggi e dalle disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Il materiale didattico, per quanto accurato, non è sostitutivo della relativa normativa in materia e delle ulteriori indicazioni di prassi se esistenti.

Il presente materiale si accompagna alle indicazioni fornite durante il percorso di formazione.

Dispensa chiusa per la stampa il aggiornamento del ____ 04/11/2023 ____

Veda Srl

Via Giuseppe Pecchio n. 1 - 20131 Milano

Tel. 026622823

Fax 0287181492

e-mail: info@vedaformazione.it

Web: www.vedaformazione.it

© Veda Srl Copyright 2023

Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza espressa autorizzazione.

IL NUOVO MODELLO DI VALUTAZIONE DEL RICHIO CLIENTE/OPERAZIONE

Tracciabilità e aggiornamento

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO DEL CLIENTE

DOCUMENTATA

Garantire la **tracciabilità** delle valutazioni di rischio effettuate (conservandone documenti a supporto).
A tal fine è possibile l'uso di modelli predefiniti, che individuino gli elementi da valutare in relazione a cliente e operazione/rapporto/prestazione e ne attribuiscono uno specifico peso (punteggio o giudizio), al fine di pervenire ad una **valutazione complessiva del profilo di rischio**.

Data
conferimento incarico

t_0

t_1

AGGIORNATA

Modificare la valutazione di rischio, se emergono elementi che impattano sulla stessa e svolgere un controllo costante in presenza di un rapporto continuativo (frequenza predefinita del controllo commisurata alla rischiosità).

Data
Fine Incarico

t_2

Valutazione del rischio

Elementi di rischio oggettivo: l'area geografica nazionale

TAVOLA 1 - CLASSI PROVINCIALI DI RISCHIO. UTILIZZI ECCESSIVI DI CONTANTE: INDICATORE PER IL SETTORE PRIVATO

Classe di rischio	Province
Rischio alto (27)	Aosta, Milano, Lodi, Bolzano, Udine, Trieste, Gorizia, Venezia, Verona, Parma, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Siena, Arezzo, Pesaro-Urbino, Perugia, Terni, Rieti, Roma, L'Aquila, Cagliari.
Rischio medio-alto (28)	Imperia, Torino, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como, Sondrio, Trento, Belluno, Pordenone, Treviso, Padova, Piacenza, Modena, Livorno, Pisa, Ancona, Ascoli Piceno, Viterbo, Latina, Frosinone, Campobasso, Caserta, Napoli, Avellino, Potenza, Cosenza, Sassari.
Rischio medio (27)	Savona, Alessandria, Novara, Pavia, Monza-Brianza, Lecco, Bergamo, Cremona, Mantova, Rovigo, Vicenza, La Spezia, Rimini, Macerata, Chieti, Isernia, Benevento, Salerno, Foggia, Lecce, Crotone, Catanzaro, Palermo, Messina, Enna, Catania, Nuoro.
Rischio basso (28)	Cuneo, Asti, Vercelli, Genova, Brescia, Reggio Emilia, Massa-Carrara, Grosseto, Fermo, Teramo, Pescara, Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi, Taranto, Matera, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano, Ogliastra, Olbia-Tempio.



Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria
Aggiornata al 2018

Elementi di rischio oggettivo: attività economica



Unità di Informazione finanziaria per l'Italia

10/11/2020

- Edile
- Commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari;
- Trasporto su strada,
- Carburanti
- Logistica
- Metalli preziosi
- Pulizia e manutenzione
- Materiali ferrosi
- Attività di consulenza e pubblicitarie.
- Prodotti petroliferi
- Volantinaggio
- Traslochi
- Prodotti per l'edilizia e per il settore della ristorazione
- Agenzie di viaggio

Elementi di rischio oggettivo: attività economica

IARM

Identifying and Assessing the Risk of Money Laundering in Europe Il rischio riciclaggio in Italia

29/05/2017

Tabella 1 – Rischio riciclaggio nei settori di attività economica in Italia
Prime 10 divisioni ATECO *

Settore di attività (divisione ATECO)	Indicatore composito
I 56. Attività dei servizi di ristorazione	100,0
S 95. Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	80,4
S 96. Altre attività di servizi per la persona	67,3
N 79. Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	64,4
R 92. Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	63,5
R 90. Attività creative, artistiche e di intrattenimento	62,1
P 85. Istruzione	61,6
A 03. Pesca e acquacoltura	61,0
M 74. Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	60,4
C 19. Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	59,1

* Il modello i cui risultati sono presentati in tabella non tiene conto del fattore di rischio redditività dell'impresa. Il modello con la redditività è presentato nel capitolo 2.

Il nuovo modello di valutazione funziona così

1

TABELLA RISCHIO INERENTE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

X 30%

2

TABELLE RISCHIO SPECIFICO

X 70%

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		RISCHIO INERENTE
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenza in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

3

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
non significativo	regole di condotta della tabella 1
poco significativo	Semplicate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

Il nuovo modello – il rischio specifico

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

1 = non significativo
 2 = poco significativo
 3 = abbastanza significativo
 4 = molto significativo

N.B. Per alcune prestazioni professionali (es. contabilità, revisione legale dei conti) la tabella B non deve essere compilata

E' necessario calcolare la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella **tabella A** e nella **tabella B** ovvero $\text{Somma di A più B} / 10$

Valori Ponderati	Rischio Specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

Il nuovo modello – Esempificazione

TABELLA RISCHIO INERENTE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Prestazioni professionali		Rischio inerente
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenze in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenze in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

4

Il nuovo modello – Esempificazione

TABELLE RISCHIO SPECIFICO

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	3
Prevalente attività svolta	3
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	2
Area geografica di residenza del cliente	2
	10

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	3
Modalità di svolgimento	2
Ammontare dell'operazione	4
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione	3
Ragionevolezza	3
Area geografica di destinazione	1
	16

$$10+16=26$$

$$26/10=2,6$$

Il nuovo modello – Esempificazione

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO DEL CLIENTE E DELLE MISURE DA INTRAPRENDERE

		Ponderazione	Indice di rischio effettivo
Rischio inerente prestazione professionale	4	30%	1,2
Rischio specifico	2,6	70%	1,82
			3,02

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo				
	Abbastanza significativo			3	
	Poco significativo				
	Non significativo				
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
		VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione=70%)			

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
Non significativo	Regole di condotta della tabella 1
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate



LA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Le persone politicamente esposte

La legge ci dice
ATTENZIONE

A qualunque livello si incroci una PEP (cliente, esecutore, socio, titolare effettivo, **controparte**) o suoi familiari etc, la normativa nazionale ed internazionale dice ai destinatari di essere più attenti

Situazione
prevista dal
D.lgs.
231/2007 ad
alto rischio

Adeguaata verifica

Art. 24, D.lgs.
231/2007

Adeguaata verifica rafforzata

Informazioni sullo
scopo

Art. 18, comma1,
lettera c), D.lgs.
231/2007

Tra l'altro...situazione
economico-patrimoniale del
cliente

Controllo costante

Art. 18, comma1,
lettera d), D.lgs.
231/2007

Tra l'altro....provenienza dei
fondi

Per la legge è una situazione ad alto rischio, quindi, il piano delle attività da svolgere non è discrezionale ma previsto dalla normativa.....

Le persone politicamente esposte

Chi è?

Le persone fisiche che **occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno** importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

- Presidente della Repubblica e del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

Le persone politicamente esposte

Sono familiari di persone politicamente esposte:

- i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche che, ai sensi del Decreto 231/07, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;




Il professionista fa leva sulla collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari.

Il concetto di titolarità effettiva congiunta si riferisce evidentemente non a tutti i casi in cui una PPE sia socio in affari con uno o più soggetti non PPE, ma solo ai casi in cui lo status di persona politicamente esposta di questi ultimi ricorra per effetto, appunto, della titolarità congiunta, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dal d.lgs. 231/2007, di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con taluno dei soggetti titolari delle cariche pubbliche indicate dal legislatore.

La qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato.

I SEGNALI DI ALLARME GLI INDICATORI DI ANOMALIA

Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e i suoi attori



- Chi è il cliente?
- Chi sta dietro al cliente?
- Quale è lo scopo della prestazione?
- Controllo costante


- analisi dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito della propria attività professionale

APPROCCIO AL RISCHIO



Fai qualcosa in più in termini di acquisizione di dati ed approfondimento delle informazioni, oppure fermati e valuta se fare una segnalazione di operazione sospetta

La bussola delle modalità di svolgimento delle attività



APPROCCIO AL RISCHIO



- Per ogni classe di rischio vengono stabilite delle procedure;
- Ogni cliente ha una metrica in termini di rischio;

E' sbagliato chiedere come svolgere le attività.

La domanda giusta è ad esempio:

Per i clienti con classe di rischio Alta quali sono le procedure?



Nel sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il nome del cliente è irrilevante e comanda solo la sua classe di rischio

I segnali di allarme e gli indicatori di anomalia

PARTIAMO DA QUI

Quando si riscontrano dei segnali di allarme (indicatori di anomalia) per la legge (e per le procedure interne esistenti) è necessario prestare molta attenzione, **se non addirittura inoltrare una segnalazione interna al responsabile che dovrà valutare l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta**

Per il MEF e per la GDF il sospetto attiene anzitutto alla presenza, nella fattispecie concreta, di elementi riconducibili alle casistiche individuate negli indicatori di anomalia

SANZIONI OMESSA SOS

Salvo che il fatto non costituisca reato:
Sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 1.000.000

I segnali di allarme e gli indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia **costituiscono solo un ausilio** per i professionisti tenuti a segnalare:

- Essi sono uno strumento **non esaustivo**, che andrà letto ed eventualmente integrato alla luce dell'intero patrimonio informativo a disposizione del segnalante.
- **Non esiste alcun automatismo** tra il configurarsi di una fattispecie presente tra gli indicatori e l'attivazione dell'obbligo di segnalazione.
- L'obbligo di segnalazione sorge **solo a seguito dell'attenta valutazione** del professionista.
- Gli indicatori rivestono comunque una **importanza fondamentale nell'individuazione di quei profili, oggettivi e soggettivi, che contribuiscono a selezionare le operazioni da segnalare come sospette**, consentendo di valutare il sospetto con cura e dovizia di dettagli e, pertanto, di supportare la segnalazione con informazioni rilevanti e adeguata motivazione.

IMPORTANTE

I segnali di allarme e gli indicatori di anomalia

DOVE SI TROVANO GLI INDICATORI DI ANOMALIA E GLI SCHEMI DI COMPORTAMENTO ANOMALO?

<https://uif.bancaditalia.it/>

UIF Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

sei qui: Home

IL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO ITALIANO

- ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
- ORDINAMENTO ITALIANO
- IL RUOLO DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (UIF)
- ORGANIGRAMMA UIF
- NORMATIVA**
- ANTIRICICLAGGIO
- CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
- CONTRASTO ALL'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE
- INDICATORI, SCHEMI E COMUNICAZIONI INERENTI A PROFILI DI ANOMALIA

I segnali di allarme e gli indicatori di anomalia

INDICATORI COMUNI

- Paesi non collaborativi, paradisi fiscali, paesi ad alto rischio
- Strutture anonime, opache o non trasparenti
- Trust
- Fondazioni, titoli al portatore
- Persone politicamente esposte
- Complessità della catena di controllo
- Clienti gravati da precedenti penali o con indagini in corso
- Utilizzo del denaro contante
- Reati fiscali
- Incongruenza tra l'operazione e capacità reddituale e patrimoniale
- Società in stato d'insolvenza
- Criptovalute

IN PRESENZA DI SEGNALI DI ALLARME

- Non essere insensibili al segnale di allarme
- Non svolgere un turzionismo difensimo inutile
- Leggere cosa prevedono le procedure interne
- Assumere più informazioni dal cliente
- Analizzare le informazioni a disposizione
- Trasmettere al responsabile tutti gli elementi di analisi

Alcuni indicatori di anomalia

Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti

Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla

Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo:

- la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo;
- lo scopo e la natura della prestazione richiesta;
- l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza;
- il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo

Alcuni indicatori di anomalia

Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento

Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa
ANTIRICICLAGGIO

Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo

Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista- che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.

Alcuni indicatori di anomalia

Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.

Il cliente opera a qualunque titolo con Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente o paesi ad alto rischio o paesi con debolezze sulla trasparenza del titolare effettivo

Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto

Alcuni indicatori di anomalia

Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico – patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente

Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività esercitata dal cliente

Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni

Alcuni indicatori di anomalia

Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi

Ricorso per importi rilevanti al contante, a valuta estera a crypto valute

Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa

Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione

Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale

I SEGNALI DI ALLARME SCHEMI DI ANOMALIA IN AMBITO FISCALE

Alcuni indicatori di anomalia in ambito di frodi o delitti fiscali

Imprese di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti)

Imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità

Imprese che cessano improvvisamente, soprattutto se a breve distanza temporale dalla costituzione, o che rimangono a lungo in liquidazione.

Imprese che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione

Imprese prive di strutture organizzative reali

Alcuni indicatori di anomalia in ambito di frodi o delitti fiscali

Imprese la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio VIES

Imprese con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi

Imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale

Imprese con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome

Imprese che si rivolgono a destinatari degli obblighi antiriciclaggio situati in luoghi ove le medesime non hanno la sede legale o alcuna sede secondaria

Alcuni indicatori di anomalia in ambito di frodi o delitti fiscali

Sostanziale pareggio della movimentazione registrata sui rapporti aziendali, caratterizzata da accrediti seguiti da contestuali e sistematici prelievi di contante o trasferimenti a beneficiari ricorrenti

Prevalente ricorso a servizi bancari telematici o a sportelli automatici

Intensa attività di monetizzazione della provvista, effettuata anche nella stessa giornata e presso punti operativi diversi, tramite frequenti prelievi di contante

Causali generiche di natura commerciale

Sistematica coincidenza della data di regolamento della fattura e della data di emissione della stessa

Pagamento di fatture con modalità non tracciabili ovvero effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale

Alcuni indicatori di anomalia in ambito di frodi o delitti fiscali

Vorticoso movimentazione caratterizzata da flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo

Movimentazione caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati.

Utilizzo anomalo di carte di pagamento per importo, frequenza e/o modalità delle operazioni di ricarica e/o prelievamento

Assenza degli addebiti tipici di un rapporto aziendale (pagamento di forniture, di emolumenti, di oneri fiscali e contributivi) o entità degli stessi non coerente con i volumi movimentati.

Operazioni con soggetti che hanno la coincidenza di sede legale e di legali rappresentanti

Alcuni indicatori di anomalia in ambito di frodi o delitti fiscali

Imprese che si avvalgono per determinate prestazioni professionali di professionisti coinvolti in procedimenti disciplinari e/o penali

Presentazione di plurime dichiarazioni fiscali, correttive o integrative, relative al medesimo periodo d'imposta

I SEGNALI DI ALLARME
IMPRESE INDEBITATE E RILEVANTE
INDEBITAMENTO ERARIALE

Le imprese con rilevanti debiti tributari o in generale con rilevanti debiti sono le imprese più attenzionate

- Presenza di numerosi e sistematici prelievi senza titolo dai conti della società;
- Presenza del conto cassa con importi rilevanti nella sezione Dare;
- Presenza di operazioni finanziarie senza nessuna informazione in prima nota;
- Presenza di reiterati prelievi da sportelli automatici;
- Presenza di richieste di bilanci o situazioni contabili per ottenere credito dalle banche;
- Rilevanti voci per fatture da emettere mai chiuse con le fatture emesse;

Le imprese con rilevanti debiti tributari o in generale con rilevanti debiti sono le imprese più attenzionate

- Magazzino con tassi di rotazione incoerenti con il costo del venduto e con il fatturato;
- Immobilizzazioni immateriali altissime;
- Assenza degli ammortamenti;
- Crediti irrecuperabili verso clienti non svalutati;
- Assenza dei debiti per sanzioni e interessi sugli omessi versamenti di imposte;
- Assenza di accantonamento delle imposte in presenza di debiti per imposte di esercizio.

Le imprese con rilevanti debiti tributari o in generale con rilevanti debiti sono le imprese più attenzionate

- Costituzione di società a familiari e parenti per continuare attività di una precedente impresa decotta;
- Cessioni o affitti di aziende a valori irrisori ed inutili al risanamento;
- Successione di amministratori di dubbie capacità, di giovane età, di avanzata età, di cittadini esteri;
- Business plan irragionevoli;
- Consulenza sul trasferimento di immobili di proprietà della persona fisica;
- Consulenza su società estere

I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA NELL'OPERATIVITA' CONTABILE/FISCALE

Gli indicatori di anomalia pubblicati il 12 maggio 2023 (entrata in vigore 1 gennaio 2024)

Operatività con profili fiscali o societari che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi:

- Emissione di fatture non coerenti con l'attività svolta dal soggetto ovvero connesse al trasferimento di beni o servizi a prezzi del tutto diversi rispetto a quelli di mercato, specie qualora la documentazione presentata a corredo delle stesse risulta del tutto carente, incoerente o inattendibile.
- Operatività contraddistinta dall'emissione o ricezione di fatture aventi un'unica controparte ovvero un limitato numero di controparti ricorrenti, specie se ubicate all'estero, ovvero controparti che comunque sembrano inesistenti o fittizie.
- Pagamento di fatture relative a transazioni commerciali poste in essere da nominativi diversi da quelli cui le fatture sono intestate o a cui le merci sono spedite, specie se residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- Pagamento di fatture realizzato con modalità che non agevolano la chiara identificazione della provenienza dei fondi (ad es. tramite conti di corrispondenza e rapporti a essi assimilabili) o che comportano l'intervento ripetuto di terzi estranei all'operatività.

Gli indicatori di anomalia pubblicati il 12 maggio 2023 (entrata in vigore 1 gennaio 2024)

- Assenza nei magazzini societari della merce risultante negli inventari ovvero nelle liste rimanenze fornite dal soggetto o risultanti dalla documentazione contabile per ammontare significativo.
- Operazioni di disposizione di beni aziendali realizzate in data anteriore alla liquidazione volontaria o all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza che, per le modalità esecutive, appaiono volte a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori mantenendone direttamente o indirettamente il possesso.
- Cessioni di beni aziendali, aziende o rami d'azienda, anche nell'ambito di operazioni straordinarie, con cedente una società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da pendenze tributarie per importi ingenti e cessionario una società facente capo a nominativi notoriamente contigui ai titolari effettivi della cedente, specie se la cedente è neocostituita, inattiva o operante in altro settore e se le transazioni appaiono simulate o avvengono senza corrispettivo o a un prezzo irrisorio.
- Improvviso ripianamento della posizione debitoria di un soggetto in difficoltà economica o finanziaria, specie se attraverso la ricezione di disponibilità provenienti da paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero strumenti (contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di elevato rilevante valore) del tutto inusuali o incoerenti.
- Trasferimento della sede legale all'estero da parte di società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da ingenti debiti tributari ovvero assoggettata a procedimenti amministrativi o giurisdizionali o a procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento di pretese creditorie o tributarie, specie ove permanga sul territorio nazionale l'organizzazione funzionale allo svolgimento dell'attività economica.

Gli indicatori di anomalia pubblicati il 12 maggio 2023 (entrata in vigore 1 gennaio 2024)

- Costituzione simultanea di numerosi enti o società da parte della medesima persona fisica o giuridica, specie quando intervengano soggetti di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o soggetti residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- Operatività di società aventi elevati volumi d'affari pur in assenza di strutture organizzative reali funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva e prive di adeguata capitalizzazione, con scarsi o nulli affidamenti bancari e bassa redditività (c.d. cartiere).
- Richiesta di operatività non coerente con l'attività commerciale sottostante o finalizzata a rappresentare in modo del tutto distorto la situazione economico patrimoniale del soggetto.
- Richiesta di operatività da parte di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative che sottende finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.
- Operatività riferibile a società, specie se cooperative, poste in liquidazione dopo alcune annualità dall'avvio dell'attività cui subentrano altre società, già costituite ma in precedenza non operative, specie se non risultano depositati i bilanci delle società poste in liquidazione o se queste hanno operato sistematicamente in perdita o senza evidenziare costi connessi a immobilizzazioni o beni strumentali.
- Operatività di imprese o enti caratterizzata dall'assenza di deleghe per il versamento di imposte e contributi ovvero dall'addebito di importi del tutto incongruenti con i volumi operativi o le retribuzioni del personale.

Gli indicatori di anomalia pubblicati il 12 maggio 2023 (entrata in vigore 1 gennaio 2024)

Operatività oggetto di revisione che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.

- Presentazione di documentazione contabile che evidenzia valori palesemente difforni rispetto all'operatività del soggetto.
- Operazioni contabili ovvero registrazione di scritture contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, specie se relative a pagamenti a fornitori o a incassi per beni o servizi non ricevuti.
- Sussistenza di fatture, specie se di importo superiore al livello di significatività previsto dal revisore, relative all'erogazione di servizi o all'acquisto di beni, anche immateriali, che non risultano effettivamente resi e in merito ai quali il soggetto non è in grado di fornire ulteriore riscontro.

Gli indicatori di anomalia pubblicati il 12 maggio 2023 (entrata in vigore 1 gennaio 2024)

- Valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando principi contabili o metodi diversi da quelli adottati in esercizi precedenti ovvero usualmente applicati e che determinano notevoli variazioni nei valori.
- Operazioni di vendita o spedizione ovvero registrazione di scritture di integrazione o rettifica (ad. es. relative a fatture da emettere, fatture da ricevere, rimanenze di magazzino) insolite per natura o ammontare o comunque prive di adeguata documentazione di supporto.
- Alterazione delle registrazioni contabili o delle pattuizioni contrattuali relative a operazioni inusuali per il soggetto.
- Registrazione nei libri contabili obbligatori di numerose fatture d'importo tondo e con causale eccessivamente generica ovvero apparentemente estranea all'attività svolta dal soggetto.

IL CONTANTE

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione

Il divieto previsto dalla norma

Art. 49, D.lgs. 231/2007



- È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
- Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
- Il trasferimento superiore al predetto limite, può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di **un illecito "oggettivo"**, in cui non rilevano - per la sussistenza della violazione - le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione

L'evoluzione nel tempo delle limitazioni all'utilizzo del denaro contante

Periodo	Limite (euro)	Riferimenti
Dal 1991	12.500,00	L. 197/1991
Dal 30/04/2008	5.000,00	D.L. 223/06
Dal 25/06/2008	12.500,00	D.L. 112/2008
Dal 31/05/2010	5.000,00	D.L. 78/2010
Dal 13/08/2011	2.500,00	D.L. 138/2011
Dal 6/12/2011	1.000,00	D.L. 201/2011
Dal 1/01/2016	3.000,00	Legge di stabilità 2016
Dal 1/07/2020	2.000,00	D.L. n. 124/2019
Dal 1/01/2023	5.000,00	Legge di Bilancio n. 197/2022

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione

L'obbligo di comunicazione della notizia di infrazioni relative all'utilizzo del denaro contante

Art. 51, D.lgs. 231/2007

Art. 51
Dlgs 231/2007

- I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività **hanno notizia di infrazioni** relative al contante ne riferiscono **entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze**.
- La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.


NB

La norma non prevede nessun esonero dall'obbligo di comunicazione previsto all'art. 51 del D.Lgs. 231/2007

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione

Rapporto tra obbligo di comunicazione e segnalazione di operazione sospetta

Art. 51, comma 3, D.lgs. 231/2007



Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento che integra l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, il soggetto che ha effettuato la segnalazione non è tenuto alla comunicazione al MEF.

- Nel caso in cui il professionista abbia notizia di una infrazione relativa al contante, ma la stessa non integri il sospetto previsto all'art. 35, sarà tenuto esclusivamente all'inoltro della comunicazione al MEF.
- Viceversa, la segnalazione di operazione sospetta, esonera il professionista dall'inoltro della comunicazione al MEF.

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione

Modalità di inoltro della comunicazione relativa alle violazioni del contante

La trasmissione al MEF della comunicazione relativa alle infrazioni del contante avviene in via telematica, tramite il portale **SIAR**, previa registrazione e abilitazione al sistema

<https://siar.mef.gov.it/>



Login e Registrazione

Accedi

Richiesta Registrazione



Assistenza

✉ assistenza.siar@mef.gov.it




FAQ

Vai all'elenco FAQ

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione

Le sanzioni relative alle disposizioni sul contante

Art. 63, D.lgs. 231/2007



Il contante e l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

Art. 35 D.Lgs.
231/2007



Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di legge e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

L'OBBLIGO DI SEGNALARE UNA OPERAZIONE SOSPETTA

La segnalazione delle operazioni sospette

L'attività criminosa e la definizione di riciclaggio nel sistema della prevenzione

ATTIVITA' CRIMINOSA

Art. 1, comma 2, lett b, D.lgs. 231/2007

la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo

RICICLAGGIO

Art. 2, comma 4, D.lgs. 231/2007

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

TERRITORIALITA'

Art. 2, comma 4, D.lgs. 231/2007

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

La segnalazione delle operazioni sospette

La definizione di finanziamento al terrorismo

FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Art. 2, comma 6, D.lgs. 231/2007

Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

La segnalazione delle operazioni sospette



INTRO

- Non è una denuncia. E' un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti;
- Non è condizionata da limiti quantitativi;
- Deve essere effettuata con tempestività;
- Non deve essere confusa con la comunicazione al MEF per le violazioni relative al denaro contante;
- Deve essere inviata anche nel caso in cui la prestazione sia stata rifiutata o non eseguita per motivi di sospetto;
- Deve essere inviata anche per le prestazioni che non sono soggette all'adeguata verifica.

La segnalazione delle operazioni sospette

Il contenuto
dell'obbligo
Art. 35, D.lgs.
231/2007

I soggetti obbligati, **prima** di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando:

- **sanno**
- **sospettano**
- **hanno motivi ragionevoli per sospettare**

che siano

- **in corso**
- **o che siano state compiute o tentate**

operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

ATTENZIONE

- Non esistono termini quantitativi nei giorni.
- In molti casi la conoscenza di anomalie ben potrebbe avvenire dopo l'operazione.
- In tali circostanza il professionista dopo una valutazione del suo patrimonio informativo effettua la segnalazione senza ritardo.

La segnalazione delle operazioni sospette

Il sospetto

Art. 35, D.lgs.
231/2007

ATTENZIONE

Il sospetto è desunto:

- Dalle caratteristiche
- Dall'entità
- Dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto della **capacità economica** e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti
- Il ricorso frequente o ingiustificato ad **operazioni in contante costituisce elemento di sospetto**

Ruolo centrale degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo

La segnalazione delle operazioni sospette

Il sospetto

Art. 35, comma 2, D.lgs. 231/2007

Come mi devo comportare in presenza di elementi di sospetto?

Il professionista **non compie l'operazione fino al momento in cui non ha provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.**

Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, **ne informano immediatamente la UIF.**

La segnalazione delle operazioni sospette

E' una valutazione degli elementi a disposizione del professionista

INDICATORI DI
ANOMALIA PER I
PROFESSIONISTI
Art. 1
D.M. 16/04/2010

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per una SOS, per cui è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.

Adeguate verifica

Con l'adeguata verifica, si potrebbero «**normalizzare**» situazioni che in astratto appaiono come anomale, **conservando** il percorso logico seguito.

La segnalazione delle operazioni sospette

Esonero dalla segnalazione di operazioni sospette



OVVIAMENTE SEMPRE NEI CASI DI DIRITTO ALLA DIFESA NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Art. 35, comma
5, D.lgs.
231/2007

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

NB

**NON VI E' MAI L'ESONERO SE LA PRATICA NON E' DI DIFESA.
LA CONSULENZA PATRIMONIALE, FINANZIARIA NON HA MAI L'ESONERO DALLA SOS**

La segnalazione delle operazioni sospette

Nessuna violazione del segreto professionale

Art. 35, comma 4, D.lgs. 231/2007



Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, **non costituiscono violazione** di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Le medesime comunicazioni **non comportano responsabilità di alcun tipo** anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante **e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.**

La segnalazione delle operazioni sospette

Divieto di divulgazione

Art. 39, D.lgs. 231/2007

IL DIVIETO DI COMUNICAZIONE

E' fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, **di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi** dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il divieto non si estende alla comunicazione alla Guardia di finanza in occasione dei controlli, né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo

- ✓ E' consentita la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori.
- ✓ E' consentita nei casi relativi allo stesso cliente che coinvolgano due o più professionisti.
- ✓ Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione.

La segnalazione delle operazioni sospette

L'anonimato del professionista che effettua la segnalazione di operazioni sospette

Art. 38, D.lgs. 231/2007

TUTELA DEL
SEGNALANTE

- **I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione** adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.
- Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante.
- In ogni fase del procedimento, **l'autorità giudiziaria** adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante.

La segnalazione delle operazioni sospette

Modalità di inoltro della segnalazione di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

IL CNDCEC CON Informativa n. 57/2022 del 27 giugno 2022 HA COMUNICATO CHE IL PORTALE AS-SOS DEL CNDCEC NON E' PIU' DISPONIBILE.

IN ATTESA CHE VI SIA NUOVAMENTE UN CANALE RISERVATO, PER L'INOLTRO DELLE SOS SI DOVRA' UTILIZZARE IL PORTALE DELLA UIF



La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet **INFOSTAT-UIF**, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema

<https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/>

LE SANZIONI ANTIRICICLAGGIO

Le principali sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio

SANZIONI PENALI

Art. 55, D.lgs. 231/2007

Falsificazione dei dati e delle informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.



Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro

Utilizzo di dati e informazioni false, in occasione dell'adeguata verifica, relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.



Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro

Acquisizione o conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione.



Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro

Le principali sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio

SANZIONI PENALI

Art. 55, D.lgs. 231/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere.



Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione.



Arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro

Le principali sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 67, D.lgs. 231/2007

Criteria per
l'applicazione delle
sanzioni
amministrative

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f) *il livello di cooperazione con le autorità prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;*
- g) *l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;*
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto;

NB

Fattispecie base (singola) = **Violazione base**

Fattispecie qualificata (ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime) = **Violazione qualificata**

Le principali sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

Art. 56, D.lgs. 231/2007

Violazione base: 2.000 euro
Violazione qualificata: da 2.500 euro a 50.000 euro

Inosservanza degli obblighi di conservazione

Art. 57, D.lgs. 231/2007

Violazione base: 2.000 euro
Violazione qualificata: da 2.500 euro a 50.000 euro

NB

Art 67, comma 2, D-Lgs. 231/2007:

In questi due casi, la sanzione amministrativa pecuniaria [prevista per la violazione base](#), può essere ridotta da un terzo a due terzi.

Le principali sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Art. 58, D.lgs. 231/2007

Salvo che il fatto costituisca reato:

Violazione base: 3.000 euro

Violazione qualificata: da 30.000 euro a 300.000 euro

Nel caso in cui le violazioni qualificate producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di euro 300.000:

- a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
- b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

NB

Art 58, comma 5, D-Lgs. 231/2007:

Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto *in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione* da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, *si applicano unicamente le sanzioni per l'omessa segnalazione*